



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 24/9 DEL 14.05.2018

---

**Oggetto:** Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna. Programma di spesa. Esercizio finanziario 2018. Stanziamento euro 4.062.000, Missione 05 – Programma 02 - Macroaggregato 103 e 104. L.R. n. 20 settembre 2006, n. 15, art. 24, comma 1.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che la Regione riconosce il cinema quale mezzo fondamentale di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione e rilevante strumento di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse tramite i fondi previsti dalla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 "Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna".

L'Assessore evidenzia altresì che con la citata legge regionale n. 15/2006, la Regione, attraverso la concessione di contributi ad Organismi pubblici e privati, si prefigge l'obiettivo di incentivare la produzione in Sardegna di opere cinematografiche, sostenere la distribuzione di opere riguardanti la Sardegna, promuovere le attività culturali, incentivare l'attività di associazioni e circoli del cinema, favorire la formazione, assicurare l'acquisizione, la conservazione, la fruizione e la diffusione del materiale audiovisivo per fini culturali ed educativi e, inoltre, dare impulso allo studio, alla ricerca e alla sperimentazione nell'ambito del cinema e degli audiovisivi.

L'Assessore ricorda, ancora, che la concessione dei contributi è regolata dalle direttive di attuazione approvate con le Delib.G.R. n. 68/21 del 3.12.2008 (approvata in via definitiva con la Delib.G.R. n. 73 /17 del 20.12.2008), n. 33/23 del 10 agosto 2011 (approvata in via definitiva con la Delib.G.R. n. 49 /12 del 7.12.2011), e n. 1/29 del 17.1.2014 (approvata in via definitiva con la Delib.G.R. n. 5/9 dell'11.2.2014); e di recente integrate con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/14 del 21.6.2016, che definiscono, oltre ai criteri di concessione dei contributi, i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, nonché le modalità di restituzione dei prestiti a tasso agevolato, previsti dall'art. 7 della stessa legge.

Relativamente al regime di aiuti cui soggiacciono gli interventi sul cinema, l'Assessore, per quanto attiene alla promozione della cultura cinematografica di cui all'art. 15 della L.R. n. 15/2006, premette che la Regione concede contributi annuali ai singoli progetti che mirano a promuovere il cinema quale componente fondamentale del territorio e della cultura identitaria e fattore di sviluppo



economico e sociale (festival, rassegne, premi, circuiti, seminari e convegni), in misura non superiore al deficit risultante dal bilancio del progetto presentato e che tale contributo non può essere superiore al settanta per cento dei costi ammissibili di progetto.

L'Assessore osserva, ancora, che il sostegno regionale a tali progetti di promozione della cultura cinematografica, può essere inquadrato, fra i compiti contemplati dall'art. 9 della Costituzione, compiti che, secondo recenti orientamenti giurisprudenziali, sono da riferirsi a tutte le articolazioni della Repubblica, "anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni" (cfr. sentenze Corte Costituzionale n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005).

L'Assessore, a tale proposito, richiama, altresì, la Comunicazione della "Commissione Europea" sulla nozione "di aiuto di Stato" (2016/C 262/01), nella quale, in relazione alla nozione di impresa e di attività economica, è specificato, con riferimento alle attività del settore culturale che "il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico" e che "il fatto che (...) i partecipanti a una attività culturale (...) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo, non modifichi il carattere non economico di tale attività (...)".

Considerato, pertanto, il carattere infungibile della prestazione artistica culturale, nonché il fatto che l'intervento pubblico nel settore in argomento non è tale da incidere, per i motivi anzidetti e in ragione dell'unicità degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri, e che le entrate rinvenienti dalla vendita e dalle prestazioni dei progetti artistici ammessi a contributo coprono solo una frazione dei costi della produzione, ne deriva che i contributi concessi ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 15/2006, possano non essere configurabili, ai sensi della normativa europea, come aiuti di Stato.

Per quanto attiene, invece, ai contributi concessi per la produzione audiovisiva di cui agli artt. 5, 6, 9, commi 1 e 2 e 12, comma 4, della L.R. n. 15/2006, l'Assessore riferisce che l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha avviato le procedure per la comunicazione del regime di aiuti sulla produzione audiovisiva ai sensi dell'art. 54 del Regolamento Generale di esenzione n. 651/2014 e che, pertanto, i benefici sono concessi nel rispetto e nei limiti previsti dal sopra citato Regolamento.

L'Assessore ricorda, inoltre, che la legge regionale di stabilità n. 5/2017, all'art. 8, comma 18, ha stabilito che "il termine per la presentazione delle istanze per la concessione dei contributi per gli



interventi in materia di cinema di cui alla legge n. 15/2006, sono stabiliti annualmente con decreto dell'Assessore regionale competente per materia”.

L'art. 24, comma 1, della richiamata L.R. n. 15/2006 prevede che i programmi di spesa siano adottati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente, sentito il parere della Consulta regionale per il cinema, di cui all'art. 22 della stessa legge.

L'Assessore, prosegue, rappresentando che l'art. 26 della L.R. n. 15/2006 prevede che le risorse disposte a favore della legge siano destinate prioritariamente, per una quota non superiore al settanta per cento, agli interventi di cui ai Capi II “Interventi a favore della produzione”, ove è compresa la Fondazione Sardegna Film Commission, e III (Interventi per le opere di interesse regionale), e che l'ottanta per cento di tale quota sia destinato agli artt. 5 (Sviluppo della sceneggiatura), 6 (Produzione di cortometraggi), 7 (Produzione di lungometraggi) e ai commi 1 e 2 dell'art. 9 (Diffusione e distribuzione). Il restante venti per cento, pari a euro 585.900 è destinato agli altri articoli dei Capi II e III e nel dettaglio; euro 565.180 alla Fondazione Sardegna Film Commission prevista all'art. 2, ed euro 20.720 alle spese per la Commissione tecnico artistica di cui all'art. 11.

In proposito, l'Assessore riferisce, ancora, che per effetto del disposto della legge regionale L.R. 11 gennaio 2018, n. 2, recante il bilancio di previsione triennale 2018-2020, e della conseguente Delib. G.R. n. 3/20 del 23.1.2018, è stanziata, come meglio rappresentato nella tabella n. 1 allegata alla presente deliberazione, nell'ambito della Missione 05 - Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale – Titolo I Spese correnti - Trasferimenti correnti e inerenti gli interventi sulla L.R. n. 15/2006, per l'anno 2018, la somma di euro 4.037.000 al netto di euro 25.000 stanziato sul Cap. SC05.0985 di cui al precitato Programma 02- Titolo 1 - Macroaggregato 104 - quale somma da destinare alla Associazione Argonauti per l'organizzazione della rassegna cinematografica “Festival cinematografico di Tavolara”.

L'Assessore sottolinea, inoltre, che anche nel Bilancio 2018 non è stato previsto alcuno stanziamento nell'ambito della Missione 05 - Programma 02- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - Titolo 3 – Spese per incremento attività finanziarie Concessione di crediti di medio-lungo termine - Capitolo SC05.0991- relativo ai “Versamenti al fondo di rotazione costituito per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di interesse regionale”. Pertanto, le risorse



per la produzione di opere cinematografiche di lungometraggio di rilevante interesse regionale vengono destinate esclusivamente per le opere in coproduzione di cui all'art. 12, comma 4, della L. R. n. 15/2006.

Alla luce di quanto sopra, l'Assessore propone, pertanto, di destinare, in ossequio a quanto previsto dal soprarichiamato art. 26, ai capi II e III, il settanta per cento dello stanziamento complessivo per un importo pari a euro 2.825.900, di cui l'ottanta per cento, pari a euro 2.240.000, per gli artt. 5 (Sviluppo della sceneggiatura), 6 (Produzione di cortometraggi), 12 comma 4 (Produzione di lungometraggi), e 9, commi 1 e 2 (Diffusione e distribuzione), e il restante venti per cento, pari a euro 585.900, per la Fondazione Sardegna Film Commission e per la Commissione tecnico artistica, nel rispetto degli importi così come meglio quantificati nella tabella n. 2.

La somma residua, pari al trenta per cento dello stanziamento complessivo, di euro 1.211.100, viene destinata, ai capi IV "Interventi per la conservazione, diffusione nel territorio, formazione e ricerca, V "Diffusione dell'esercizio cinematografico in Sardegna" e VI "Disposizioni procedurali e finanziarie", come risulta anche nella tabella riepilogativa n. 3.

L'Assessore, con l'intento di incoraggiare gli autori esordienti, propone, inoltre, che una quota dello stanziamento del 2018 destinato ai lungometraggi, pari a € 450.000, sia riservata a finanziare opere prime, nella definizione prevista dalla Legge 14 novembre 2016, n. 220 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" che all'art. 2, comma 1 lett. e) che reca "Opera prima: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche".

L'Assessore evidenzia, in proposito, che, per l'intervento in parola, la Commissione Tecnico-artistica di cui all'art. 11 della L.R. n. 15/2006 che deve selezionare i progetti, applicherà i criteri di valutazione già previsti per i lungometraggi dall'art. 12 della stessa legge, e che le società di produzione potranno partecipare con lo stesso progetto esclusivamente a uno dei due bandi relativi alle opere prime o ai lungometraggi.

La proposta di stanziamento di € 450.000 da destinare a opere prime, sottolinea, ancora, l'Assessore, non altera le percentuali stabilite dall'art. 26, comma 2, della L.R. n. 15/2006, trattandosi, nel caso di specie di lungometraggi e, pertanto, della stessa tipologia di intervento.



L'Assessore, inoltre, per quanto riguarda i progetti di didattica del cinema nelle scuole, propone che anche per l'annualità 2018, nell'ambito del criterio di selezione "Progetto culturale", venga data rilevanza ai progetti presentati da istituti scolastici periferici con sede in comuni non provvisti di sale cinematografiche o poveri di luoghi o istituti della cultura.

L'Assessore propone, inoltre, che i fondi stanziati per le varie linee di intervento che, per assenza, carenza o inammissibilità di richieste, risultino eccedenti rispetto al fabbisogno, possano essere destinati, nel rispetto delle soprarichiamate percentuali di cui all'art. 26 della L.R. n. 15/2006, ad incrementare gli stanziamenti relativi ad altre linee di intervento, per le quali perverranno richieste ammissibili, per un importo superiore allo stanziamento.

L'Assessore prosegue riferendo di aver attivato, a partire dal mese di marzo, un percorso partecipato incontrando i rappresentanti degli organismi, istituzionali e non, del settore cinema, con lo scopo di verificare lo stato del comparto e, al contempo, raccogliere suggerimenti e indicazioni riguardo a eventuali modifiche della legge regionale sul cinema e delle sue Direttive di attuazione. Per quanto attiene agli interventi per la produzione audiovisiva di cui agli artt. 5, 6, 9, commi 1 e 2 e 12, comma 4, della L.R. n. 15/2006, nel corso di tali incontri è stato posto in evidenza che, per l'esercizio finanziario 2018, non sia possibile procedere a modifiche della norma e dei criteri di attuazione in quanto il lungo iter di approvazione determinerebbe un ritardo nella pubblicazione degli Avvisi, tale da non garantire i tempi necessari per la valutazione alla Commissione tecnico-artistica incaricata della selezione dei progetti.

L'Assessore pertanto, a conclusione di tale ciclo di incontri, stante le considerazioni sopra richiamate, facendo proprie le richieste provenienti dagli organismi di settore e nel rispetto del dettato normativo e delle direttive di legge vigenti, richiama l'attenzione della Giunta sulla esigenza che la Commissione tecnico-artistica si avvalga dell'audizione quale strumento utile, in fase di valutazione, a fornire maggiori informazioni e chiarimenti sui progetti presentati, rinviando alla stessa Commissione la definizione di tempi e modalità per la convocazione e lo svolgimento degli incontri.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere della Consulta di cui all'art. 22 della L.R. n. 15 /2006 riunitasi in data 7.5.2018, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

**DELIBERA**



- di approvare il programma di spesa, per l'anno 2018, relativo agli interventi previsti dalla legge regionale 20 settembre 2006, n. 15, secondo quanto indicato in premessa, come da Tabelle n. 2 e 3 allegate alla presente deliberazione;
- di riservare, per l'annualità 2018, una quota parte delle risorse destinate al capitolo della coproduzione di lungometraggi di rilevante interesse regionale (art. 12 comma 4 della L.R. n. 15 /2006), nella misura di € 450.000, per finanziare "opere prime";
- di stabilire che, per quanto riguarda i progetti di didattica del cinema nelle scuole, nell'ambito del criterio di selezione "Progetto culturale", venga data rilevanza, anche nell'annualità 2018, ai progetti presentati da istituti scolastici periferici con sede in Comuni non provvisti di sale cinematografiche o poveri di luoghi o istituti della cultura;
- di dare indicazione alla Commissione tecnico-artistica di cui all'art. 11, affinché si avvalga dell'audizione quale strumento utile, nella fase di valutazione delle istanze presentate ai sensi degli artt. 5, 6, 9 e 12, comma 4, a fornire maggiori informazioni e chiarimenti sui progetti audiovisivi;
- di autorizzare l'impiego di eventuali economie, derivanti da minori richieste rispetto alle risorse stanziare nelle varie linee di intervento, per soddisfare istanze ammissibili non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili, su altre linee di intervento.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru